

17 gennaio 2004 0:00

Evolution Travel

Buongiorno, chiedo la vs. consulenza per un eventuale viaggio in Australia, con la Evolution travel di Montegrotto Terme (PD) e vorrei sapere se si tratta di un tour operator valido o meglio se ci sono mai stati reclami verso al suddetta societa', quindi se e' una cosa seria e che non rischio di comprare una cosa inesistente.

Grazie per la vs. consulenza.

La cosa sarebbe abbastanza urgente, in quanto devo prendere una decisione entro il 20.01.2004.

Romina, da Pesaro

Pagina ripubblicata grazie a sentenza del giudice di Padova:

clicca qui (http://sostonline.aduc.it/documento/aduc+evolution+travel+tribunale+sancisce+liberta_12252.php)

A suo tempo Pagina oscurata con provvedimento del Giudice del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este d.ssa Elsa Rubbis, datato 22.05.2007 relativamente al procedimento nr.40016/06

Risposta:

ci spiace, ma non conosciamo questa societa'. Consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza (di Padova).

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera ricevuta dal legale di Evolution Travel Srl

Preg.mo Presidente [Aduc],

la presente viene redatta ed inviata su espressa richiesta del sig. **Luca Baldissertotto** in proprio e nella sua veste di legale rappresentante della **Srl Evolution Travel** di Montegrotto Terme (Padova) ed in relazione alla pagina Web <http://dilatua.aduc.it/info/google.php?cx=01427431373122134822>

8%3Azwzhrnerwti&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=evoltuion+travel&sa e fa seguito alle mie lettere inviate nel settembre / ottobre 2006 e interamente pubblicate sul forum di discussione dedicato alla società Evolution Travel.

In questi anni il mio mandante ha notato che le discussioni principali ovvero quelle che ponevano ingiustamente in cattiva luce l'operatività aziendale, si sono fermate nell'anno 2007 e negli anni successivi Vi venivano principalmente posti questiti su chi fosse Evolution Travel, domanda alla quale Voi rispondevate che Aduc, occupandosi di "consumi ed utenze", non svolgeva "funzioni di certificazioni e affidabilità di questa o qualunque altra azienda".

La mia mandante ritiene che gran parte delle lettere ricevute e da Voi pubblicate sul sito siano state inviate da alquanti ex promotori dell'azienda che, scontenti del modello imprenditoriale e incorsi nel fallimento della loro attività presso Evolution Travel, hanno desiderato "vendicarsi" pubblicando cose non corrispondenti al vero sull'attività societaria.

Che siano gli stessi ex promotori è facile da capire perchè sono gli stessi che hanno intentato un procedimento giudiziale avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova rivendicando quanto scritto nelle loro lettere ad Aduc. La sentenza è stata loro nefasta (all.to 1: sentenza TB/PD del 102/120/2010) tanto che li condanna a pagare € 4.500,00 di spese processuali, e stabilisce, in modo definitivo questi principi che qui riassumo: "non vi è prova che Evolution Travel abbia loro fornito dati falsi o false informazioni per indurli a concludere il contratto" di affiliazione. "Era onere degli aspiranti promotori valutare la convenienza dall'affare secondo i comuni canoni di esperienza e buon senso, e, tra l'altro, risulta documentalmente e la circostanza non è nemmeno contestata, che i

ricorrenti non hanno sottoscritto immediatamente il contratto, trattenendo il relativo modulo per il tempo necessario per una adeguata riflessione. Se poi i guadagni non sono stati quelli sperati, la circostanza non è imputabile alla Evolution Travel, atteso che dalla stessa documentazione prodotta dai ricorrenti emerge con chiarezza che l'attività oggetto del contratto ha natura intrinsecamente imprenditoriale, per cui i guadagni dipendono in primo luogo dalla capacità e dall'impegno del procacciatore.

Emerge, poi, per tabulas che la società era convenzionata con rinomate strutture turistiche italiane ed estere (la società, poi, ha fornito prova documentale di aver speso cifre rilevanti per fornire strumenti software avanzati) e che proprio il suo modo di operare le ha consentito di ottenere riconoscimenti ufficiali sulla validità del modello imprenditoriale proposto".

Non contenti dell'azione civile, che i medesimi ex promotori non hanno neppure appellato, hanno querelato il Baldisserotto ma, anche qui, gli è andata male in quanto la Procura della Repubblica ha chiesto in data 7/9/2012 l'archiviazione delle pesanti accuse dagli stessi mosse (all.to 2: richiesta di archiviazione del PM).

Stessa sorte hanno incontrato avanti il Tribunale Penale di Genova che ha mandato assolto il medesimo Baldisserotto e l'addetto al software della società dall'accusa, promossa dal capofila degli ex promotori, di aver impedito il flusso di e-mail da questi agli altri promotori attivi (all.to 3: sentenza 8/11/2011).

Rimane in piedi un unico procedimento penale, questa volta promosso dal Baldisserotto contro questi ex suoi collaboratori tutti imputati di diffamazione. Questo processo, dove la loro difesa non ha addirittura presentato alcun testimone (le prove sono essenzialmente documentali e già acquisite dal Tribunale) è ormai alla fine e dopo l'assunzione degli ultimi testimoni della vicenda della società la condanna degli imputati dovrebbe essere certa.

Tutto quanto sopra esposto testimonia la buona fede anche contrattuale del sig. Luca Baldisserotto e della società Evolution Travel ingiustamente e gravemente diffamati dai loro stessi ex collaboratori "scontenti". Solo il tempo e la loro perseveranza e quella dei loro legali, nel resistere e affrontare lunghi processi a fatto si che la verità è emersa al di là di ogni dubbio. Nessun truffa o trucco è stato operato dalla società Evolution Travel a loro danno; le sentenze sopra richiamate lo hanno acclarato. Gli ex promotori hanno sottoscritto dei moduli di adesione al progetto E. T. secondo la normativa vigente ove sono riportate in chiaro tutte le clausole contrattuali di ciò che loro stavano acquistando con i relativi costi.

Ora, una mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica, da parte loro non possono essere opposti alla società Evolution Travel in quanto i primi hanno avuto tutto il tempo di leggere e pensarci, sia nella fase delle trattative, sia successivamente, nel termine di Legge a loro concesso per esercitare il diritto di recesso. Peraltro e concludo i loro insuccesso nella attività con E. T. non può essere fatta ricadere nè sul sig. Luca Baldisserotto, nè sulla società Evolution Travel.

Preghiamo che la presente sia pubblica sul vostro sito web.

Nel ringraziare invio cordiali saluti.

Padova, giovedì 18 ottobre 2012.

Avv. Pierilario Troccoli